



CODICE CIVILE

Art. 220 c.c.

Amministrazione della comunione

Solo il marito puo' amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non puo', salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprieta' cade nella comunione.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VI — Del matrimonio
Capo	VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione	V — Del regime di separazione dei beni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-220-amministrazione-della-comunione/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it